COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 540 final

2025/0540 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi

Negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029 si sottolinea che la migrazione è una sfida europea, a cui va trovata una soluzione europea. Il contesto geopolitico dell'Europa è notevolmente cambiato, il che ha avuto profonde ripercussioni sulla gestione della migrazione e dell'asilo nell'Unione, la quale è stata ulteriormente messa sotto pressione dall'uso della migrazione come arma. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione.

Con l'adozione del patto sulla migrazione e l'asilo ("patto"), l'Unione ha compiuto progressi significativi verso un approccio globale in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere, anche per quanto riguarda la dimensione esterna. Il patto istituisce un sistema governato dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Il successo del nuovo sistema creato dal patto dipende dalla preparazione di tutti gli Stati membri, dato che le azioni di uno di essi hanno implicazioni per tutti gli altri. L'attuazione del patto deve essere gestibile per tutti e gestita congiuntamente.

Il patto impone agli Stati membri di elaborare piani di attuazione nazionali basati sul piano di attuazione comune della Commissione. Da tali piani emerge chiaramente che negli anni a venire saranno necessarie notevoli risorse finanziarie. Gli Stati membri devono attuare le riforme necessarie per garantire che i sistemi nazionali siano efficienti e adatti allo scopo, in linea con gli obblighi del patto, e che il sistema europeo creato dal patto funzioni come dovrebbe.

Ciò implica anche la messa a disposizione di fondi dell'UE adeguati per sostenerne l'attuazione. Oltre alle esigenze immediate che saranno finanziate nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027, gli Stati membri dovranno continuare a investire e migliorare i loro sistemi. Ad esempio, ogni tre anni la Commissione riesaminerà gli obblighi in materia di "capacità adeguata" degli Stati membri per l'attuazione della procedura di frontiera. Tale riesame può rendere necessari ulteriori investimenti da parte degli Stati membri affinché possano adempiere ai loro obblighi.

Inoltre la necessità di sviluppare sistemi nazionali integrati di gestione dei casi che combinino asilo, accoglienza e rimpatrio è stata individuata dalla Commissione come una priorità fondamentale in quasi tutti gli Stati membri. I cambiamenti significativi necessari in molti Stati membri per realizzare questi sistemi integrati e attuare l'agenda per la digitalizzazione richiederanno cospicui investimenti a medio e lungo termine. Tale digitalizzazione, compresa l'evoluzione della tecnologia basata sull'intelligenza artificiale (IA), è inoltre una componente fondamentale per semplificare il sistema e accrescerne l'efficienza, il che potrebbe portare da ultimo alla creazione di sistemi europei di gestione dei casi.

Il sostegno dovrebbe essere elargito principalmente attraverso il regolamento (UE) [...] [Europa globale], ma la dimensione esterna e le soluzioni innovative per la gestione della migrazione e dell'asilo continuerebbero negli anni a venire a svolgere un ruolo importante

nella risposta dell'UE. Gli Stati membri e l'UE dovrebbero inoltre disporre di un certo margine per poter sostenere attività specifiche nei paesi terzi.

Infine, gli obblighi del patto hanno generato esigenze significative in termini di personale, tra cui addetti ai casi, consulenti legali, osservatori dei diritti fondamentali, rappresentanti dei minori non accompagnati, esperti in materia di vulnerabilità ecc., nonché nuovi obblighi in materia di accoglienza, con notevoli spese di funzionamento. Si tratta di componenti fondamentali che garantiscono l'effettivo funzionamento del sistema europeo. In questi settori qualsiasi carenza sistemica in uno Stato membro si ripercuote su tutti gli Stati membri. È pertanto fondamentale che l'UE sostenga gli Stati membri in questo sforzo. Inoltre le esigenze degli Stati membri dovranno essere riesaminate periodicamente sulla base della valutazione della situazione migratoria. L'obiettivo ultimo è garantire che tutti gli Stati membri dispongano costantemente di un "sistema ben preparato".

La portata del sostegno dell'Unione dovrebbe essere coerente con le priorità politiche e flessibile, in modo da consentire di tenere conto dei nuovi sviluppi. Sulla base dei risultati e degli investimenti nei settori dell'asilo e della migrazione nei precedenti periodi di programmazione, la presente proposta prevede il sostegno dell'Unione necessario per conseguire gli obiettivi dell'approccio globale in materia di migrazione e asilo. Offre anche sostegno alla migrazione legale e all'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione.

Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere altresì rivolto al nuovo approccio comune e al quadro legislativo proposti dalla Commissione[1] con procedure di rimpatrio più rapide, semplici ed efficaci in tutta l'UE e soluzioni innovative per la gestione della migrazione. Questo nuovo quadro giuridico per i rimpatri costituisce un elemento chiave per completare il patto sulla migrazione e l'asilo.

La proposta mira ad affrontare la necessità di una maggiore flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione, anche per quanto riguarda un orientamento più marcato verso i risultati, e di una maggiore semplificazione per tutti gli attori coinvolti nella sua attuazione. A tal fine si applica una rigorosa complementarità con la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, che introduce nuovi meccanismi per l'assegnazione dei finanziamenti in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta. Poiché le sfide nel settore della migrazione e dell'asilo sono in continua evoluzione, è altresì necessario rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione e orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, in particolare attraverso uno strumento dell'UE che offra flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione.

La presente proposta, unitamente alla proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti e alla proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna, fornisce il quadro giuridico specifico per l'azione dell'Unione nei settori della gestione efficiente della migrazione e dell'asilo, della

[1] COM(2025) 101 final. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio.

gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, del buon funzionamento dello spazio Schengen e della politica europea in materia di visti, nonché della sicurezza interna. Le disposizioni che disciplinano la partecipazione di alcuni Stati membri dell'Unione europea alle norme stabilite conformemente alla parte terza, titolo V, TFUE (cfr. sezione relativa alla geometria variabile) giustificano la necessità di disporre di tre strumenti specifici per fornire sostegno in detti settori. Questi tre regolamenti si integrano a vicenda e con la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, attraverso il quale saranno attuati.

La proposta di regolamento si basa sul regolamento (UE) 2021/1147[2], tenendo conto nel contempo dei nuovi sviluppi politici e della necessità di fornire una risposta flessibile alle sfide mutevoli della migrazione e dell'asilo, sia nell'ambito dell'UE che nella cooperazione con altri paesi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti**

Il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione sarà complementare alle altre politiche che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, promuovendo in tal modo sinergie tra tali politiche. Tuttavia per una politica forte e globale dell'UE in materia di migrazione e asilo è necessario ricorrere all'intera gamma degli strumenti disponibili, comprese le attività delle pertinenti agenzie decentrate dell'Unione.

Le sei agenzie decentrate per gli affari interni (Frontex, Europol, EUAA, eu-LISA, EUDA e Cepol) svolgono un ruolo importante e crescente nell'attuazione delle politiche in materia di affari interni. È essenziale garantire coerenza tra le strategie politiche definite a livello dell'UE e le attività operative delle agenzie decentrate, massimizzando in tal modo anche il contributo agli obiettivi strategici dell'UE proveniente dai finanziamenti dell'UE forniti alle agenzie decentrate. Il ruolo operativo delle agenzie decentrate potrebbe richiedere un ulteriore rafforzamento, accompagnato da un corrispondente aumento dei finanziamenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La politica migratoria dell'Unione si basa sulle sinergie e sulla coerenza con politiche pertinenti dell'UE quali la gestione delle frontiere, la sicurezza interna, l'inclusione sociale e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Saranno inoltre garantite la coerenza e la complementarità con le politiche esterne dell'Unione a sostegno dei paesi terzi attraverso il regolamento (UE) [...] [Europa globale] in un'ampia gamma di settori con importanti legami con le politiche interne, anche per quanto riguarda la migrazione e l'asilo, il che dovrebbe garantire una maggiore coerenza con il sostegno dell'Unione alla cooperazione in materia di migrazione con i paesi partner, contribuendo a un approccio coordinato, olistico e strutturato alla migrazione che massimizzi le sinergie e aumenti l'effetto leva. In tale contesto, risultano particolarmente importanti le sinergie tra il sostegno alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito di Europa globale e il sostegno che può essere fornito a norma del presente regolamento al fine di rafforzare la gestione delle frontiere e proseguire gli sforzi volti a prevenire la migrazione irregolare. Per promuovere tali sinergie, è opportuno perseguire un maggiore coordinamento e una più ampia coerenza tra le priorità strategiche e la spesa dell'UE a favore dei paesi terzi.

2

La presente proposta è inoltre coerente con le priorità stabilite nel filone esterno dell'"Unione delle competenze" diretto ad attrarre e trattenere lavoratori qualificati provenienti da paesi terzi, compresi i futuri uffici di accesso legale, che possono beneficiare del sostegno di iniziative quali il bacino di talenti dell'UE e i partenariati volti ad attirare talenti. Al fine di sostenere l'agenda per la competitività, dovrebbero essere presi in considerazione anche investimenti basati su metodi innovativi o nuove tecnologie, comprese misure volte a testare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea recita quanto segue: "[l]'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima". La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, nonché dall'articolo 79, paragrafo 2, e dall'articolo 79, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Geometria variabile**

Il presente regolamento si fonda sulle basi giuridiche di cui alla parte terza, titolo V, TFUE, riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza l'applicazione del regolamento alla Danimarca e all'Irlanda è soggetta alle disposizioni speciali di cui al protocollo n. 21 e al protocollo n. 22 allegati al TUE e al TFUE.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, TFUE, e tali misure non sono vincolanti né applicabili in Danimarca.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21, l'Irlanda non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, TFUE, e tali misure non sono vincolanti né applicabili in Irlanda. L'Irlanda può tuttavia scegliere di partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte. Inoltre, in qualsiasi momento dopo l'adozione di tale misura, l'Irlanda può accettarla, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 21.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché le sfide sono di natura transfrontaliera e non sono limitate a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Il sostegno dell'Unione crea valore aggiunto promuovendo un approccio comune tra gli Stati membri nell'attuazione dell'*acquis* e delle norme dell'UE nonché favorendo la collaborazione tra gli Stati membri su questioni transnazionali.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi citati nella sezione 1. Essa rientra nell'ambito di intervento all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale definito nella parte terza, titolo V, TFUE. Gli obiettivi e il corrispondente sostegno dell'Unione sono proporzionati a quanto lo strumento intende conseguire.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento più appropriato per attuare la presente proposta è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 e che integra la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

I risultati preliminari della valutazione ex post in corso del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per il periodo di programmazione 2014-2020 confermano che l'AMIF ha contribuito in misura variabile agli obiettivi previsti dal Fondo. I portatori di interessi hanno ritenuto che l'onere amministrativo fosse proporzionato ai benefici e simile ad altri fondi dell'UE, ma meno proporzionato in confronto ai fondi nazionali. L'introduzione di opzioni semplificate in materia di costi è stata valutata positivamente, anche se il loro utilizzo è stato relativamente limitato. L'AMIF ha dimostrato un buon livello di coerenza con il Fondo sociale europeo, che secondo i portatori di interessi potrebbe essere ulteriormente rafforzato. L'AMIF ha fortemente contribuito all'introduzione di nuovi servizi, alla capacità di raggiungere un pubblico più ampio e all'espansione dei servizi e dell'innovazione. Nel complesso, la valutazione ex post sottolinea la necessità di semplificare ulteriormente l'attuazione del Fondo, in particolare riducendo gli obblighi di comunicazione e ampliando il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi. Nella valutazione si invita inoltre a ridurre le rigidità nella gestione del bilancio, anche introducendo meccanismi di bilancio più flessibili che agevolino il reciproco arricchimento tra i diversi obiettivi e riducano il numero di modifiche dei programmi.

I risultati preliminari della valutazione intermedia dell'AMIF per il periodo di programmazione 2021-2027 confermano che il quadro di monitoraggio e valutazione per l'AMIF è notevolmente migliorato rispetto al periodo di programmazione 2014-2020. Le opzioni semplificate in materia di costi e l'assistenza tecnica a tasso forfettario hanno contribuito a ridurre gli oneri amministrativi, anche se l'attuazione delle opzioni semplificate in materia di costi è ancora relativamente limitata. L'AMIF dimostra una forte coerenza con la programmazione di altri fondi dell'UE, in particolare il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La valutazione intermedia conferma ampiamente le conclusioni della valutazione ex post circa la necessità di una maggiore semplificazione e flessibilità nella gestione dei programmi e dei progetti, al fine di adattarsi rapidamente all'impatto di fattori esterni. Nella valutazione intermedia si sottolinea la necessità di rafforzare i legami e il coordinamento con gli altri fondi dell'Unione, in particolare in vista dell'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo. Ciò potrebbe anche aiutare le autorità nazionali a soddisfare meglio le esigenze pertinenti attraverso una programmazione più coordinata dei fondi dell'Unione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha coinvolto attivamente i portatori di interessi nel processo relativo all'iniziativa, in particolare attraverso eventi dedicati e attività di consultazione pubblica, come specificato nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento

(UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

- **Perizie esterne**

Le informazioni sul ricorso da parte della Commissione a perizie esterne sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

- **Valutazione d'impatto**

Le informazioni sulla valutazione d'impatto della Commissione sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

- **Semplificazione**

L'iniziativa dovrebbe contribuire a una riduzione significativa degli oneri e dei costi amministrativi, nonché a una maggiore efficienza nell'attuazione del sostegno dell'Unione; si veda anche il capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

- **Diritti fondamentali**

Il sostegno dell'Unione sarà attuato nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092; si veda anche la sezione corrispondente della relazione che accompagna la proposta della Commissione di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi nell'ambito del sostegno dell'Unione è fissata a 11 975 428 500 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2028 al 2034. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionali e regionali di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il sostegno dell'Unione nell'ambito della presente proposta sarà attuato in gestione concorrente dagli Stati membri e in gestione diretta e indiretta dalla Commissione. L'attuazione del sostegno dell'Unione sarà monitorata attraverso il quadro sulla performance applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, definito nella proposta di regolamento (UE) [...] che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 del regolamento proposto definisce l'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. A tal fine, l'articolo 2 contiene definizioni essenziali e all'articolo 3 sono stabiliti quattro obiettivi, che saranno conseguiti attraverso il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...]. Tali obiettivi riguardano il sistema europeo comune di asilo; il rimpatrio e la riammissione dei migranti irregolari, compresa la loro reintegrazione nei paesi terzi e la lotta alla migrazione irregolare; la migrazione legale, l'integrazione precoce e l'inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi; la solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

All'articolo 4 la proposta stabilisce disposizioni per il finanziamento del sostegno dell'Unione.

Per promuovere l'attuazione dell'*acquis* dell'Unione e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sull'equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, il regolamento proposto stabilisce anche le norme per il trattamento di bilancio delle risorse per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria (articolo 5), le risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale (articolo 6) e i contributi finanziari degli Stati membri ai fini della riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[3] (articolo 9).

L'articolo 7 definisce le condizioni necessarie che i paesi terzi devono soddisfare per essere associati al sostegno dell'Unione fornito nell'ambito della presente proposta. L'articolo 8 riguarda il finanziamento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio[4] in conformità dei suoi obiettivi e compiti. L'articolo 10 contiene disposizioni transitorie. La data di entrata in vigore del regolamento proposto è definita all'articolo 11, che stabilisce che il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati a decorrere dal 1º gennaio 2028.

[3] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013.

[4] 2008/381/CE: decisione del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni.

2025/0540 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[6],

considerando quanto segue:

(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.

(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

---

5 GU C […] del […], pag. […].

6 Posizione del Parlamento europeo del […] e decisione del Consiglio del […].

(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.

(4) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.

(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo e della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio[8] per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

(6) Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida,

---

7 Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

8 Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

9 Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

10 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

11 Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

quali l'uso della migrazione come arma[12], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[13], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.

(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione e dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

---

12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

13 Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(9) Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione della protezione temporanea in relazione alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio[14] in caso di afflusso massiccio di sfollati, compresa la protezione temporanea introdotta e prorogata da precedenti decisioni del Consiglio, e all'attuazione di misure volte a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ospitano tali persone.

(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.

(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

(12) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.

(13) Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria sono alternative sicure e legali alla migrazione irregolare e costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[15], gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.

---

14 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

15 Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).

(14) Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio[16] in conformità dei suoi obiettivi e compiti.

(15) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[17].

(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.

(17) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'*acquis* dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

(18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(19) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [*con lettera del...*] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

OPPURE

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi

[16] Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).

[17] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Tale sostegno dell'Unione è fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "richiedente protezione internazionale": un richiedente quale definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1351;

(2) "beneficiario di protezione internazionale": un beneficiario di protezione internazionale quale definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2024/1351;

(3) "protezione temporanea": la protezione temporanea quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/55/CE[18];

(4) "familiare": un familiare quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351;

(5) "ammissione umanitaria": l'ammissione umanitaria quale definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1350;

(6) "reinsediamento": il reinsediamento quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1350;

(7) "cittadino di paese terzo": un cittadino di paese terzo quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1351;

(8) "minore non accompagnato": un minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/1351;

(9) "persona vulnerabile": una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto a titolo del sostegno dell'Unione;

(10) "Stato membro beneficiario": uno Stato membro beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2024/1351;

(11) "Stato membro contributore": uno Stato membro contributore quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1351;

(12) "contributi finanziari": i contributi finanziari di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351.

[18] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Articolo 3

Obiettivi del sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione

1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

   a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo;

   b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;

   c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;

   d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.

2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente *acquis* dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.

Articolo 4

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a 11 975 428 500 EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro applicando la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

3. Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la

prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.

4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e proponga una decisione di esecuzione del Consiglio che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di tali misure.

5. Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulle misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.

6. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e unitamente alle decisioni di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che la proposta della Commissione e la decisione di esecuzione del Consiglio che approvano le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, riguardino solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Risorse per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria

1. In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito dal regolamento (UE) 2024/1350.

2. In aggiunta alla rispettiva dotazione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1350 o ammessa nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è aumentato a 8 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria o ammessa nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento che appartiene a uno o più dei gruppi vulnerabili seguenti:

   (a) donne e minori a rischio;

   (b) minori non accompagnati;

   (c) persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria;

   (d) persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.

4. Lo Stato membro che ammette una persona appartenente a più di una delle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 riceve l'importo una sola volta per tale persona.

5. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali familiari sono ammessi per garantire l'unità familiare.

6. Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono assegnati dallo strumento dell'UE al piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza. Detti importi possono essere inclusi nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, a condizione che la persona per la quale è assegnato l'importo sia stata effettivamente reinsediata o ammessa.

7. Ai fini di audit e controllo, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento o della loro ammissione.

8. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento e ammissione umanitaria e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'impiego dell'incentivo finanziario offerto dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adattare tali importi, se giudicato opportuno e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 6

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

1. In aggiunta alla dotazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo aggiuntivo pari a:

   (a) 10 000 EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;

(b) 10 000 EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono aumentati a 12 000 EUR rispettivamente per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale che sia un minore non accompagnato ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.

3. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui al paragrafo 1 riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.

4. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351, effettuati a norma dell'articolo 46 di tale regolamento, riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.

5. Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono assegnati dallo strumento dell'UE al piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, a condizione che la persona per la quale è assegnato l'importo sia stata effettivamente trasferita a tale Stato membro o, a seconda dei casi, sia stata registrata come richiedente nello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351.

6. Ai fini di audit e controllo, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento.

7. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario offerto dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adattare tali importi, se giudicato opportuno e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 7

Paesi terzi associati al sostegno dell'Unione

1. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al sostegno dell'Unione.

2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo.

3. Come minimo, l'accordo specifico di cui al paragrafo 1:

a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;

b) si fonda, per tutta la durata del sostegno dell'Unione, sui principi di non respingimento, di democrazia e dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;

c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al sostegno dell'Unione;

d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al sostegno dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari al sostegno dell'Unione, e i suoi costi amministrativi;

e) non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al sostegno dell'Unione;

f) garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

g) stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 8

Rete europea sulle migrazioni

L'Unione sostiene le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

L'importo da mettere a disposizione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali dello strumento dell'UE e il programma di lavoro che fissa le priorità delle sue attività sono adottati dalla Commissione previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE del Consiglio. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 9

Contributi finanziari per la riserva annuale di solidarietà

La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2021/1147, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*